

COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELLA PUBBLICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE E APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022

- CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

- CAPO II - RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 5 - Tipi particolari di occupazioni.

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza.

Articolo 7 - Domanda o comunicazione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda.

Articolo 9 - Istruttoria della comunicazione.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

Articolo 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

Articolo 12 - Durata.

Articolo 13 - Titolarità e subentro della concessione.

Articolo 14 - Rinnovo e disdetta della concessione.

Articolo 15 - Obblighi del titolare della concessione.

Articolo 16 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della concessione.

Articolo 17- Decadenza ed estinzione della concessione.

Articolo 18 - Limiti delle occupazioni.

Articolo 19 - Occupazioni abusive.

- CAPO III - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Articolo 20 - Oggetto del canone unico per le occupazioni di suolo pubblico.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone unico.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

Articolo 23 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

Articolo 24 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di Telecomunicazione. *(soppresso con Dcc. N. 36 del 31/05/2022)*

Articolo 25 - Soggetto passivo.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone.

Articolo 27 - Agevolazioni

Articolo 28 - Esenzioni

Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee e permanenti

Articolo 30 - Rateazioni

- CAPO IV - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 31 - Disposizioni generali

Articolo 32 - Nozione di centro abitato

Articolo 33 - Insegna di esercizio

Articolo 34 - Preinsegna

Articolo 35 - Sorgente luminosa

Articolo 36 - Cartello

Articolo 37 - Striscione, locandina e stendardo (bandiera)

Articolo 38 - Segno orizzontale reclamistico

Articolo 39 - Impianto pubblicitario di servizio

Articolo 40 - Impianti di pubblicità e propaganda e altre forme di pubblicità

Articolo 41 - Collocazione degli impianti pubblicitari fuori e dentro i centri abitati

Articolo 42 - Dimensioni massime

Articolo 43 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

Articolo 44 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

Articolo 45 - Collocazione in deroga

- Articolo 46** - Collocazione di impianti aventi carattere di provvisorietà
- Articolo 47** - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari
- Articolo 48** - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Articolo 49** - Collocazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Articolo 50** – Competenze per installazioni di impianti pubblicitari
- Articolo 51** - Presentazione della domanda
- Articolo 52** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 53** - Termine di validità dell'autorizzazione
- Articolo 54** - Rinnovo dell'autorizzazione e subingresso
- Articolo 55** - Revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della autorizzazione.
- Articolo 56** - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 57** - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Articolo 58** - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade provinciali
- Articolo 59** - Procedimento semplificato per specifiche forme pubblicitarie
- Articolo 60** - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 61** – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- CAPO V – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

- Articolo 62** - Presupposto del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
- Articolo 63** - Soggetto obbligato
- Articolo 64** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 65** - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 66** - Pagamento del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 67** – Rateazioni
- Articolo 68** - Cessazione.
- Articolo 69** – Agevolazioni applicabili al canone.
- Articolo 70** – Forme pubblicitarie esenti

- CAPO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, RIMBORSI E SANZIONI

- Articolo 71** - Attività di recupero
- Articolo 72** - Rimborsi e compensazione
- Articolo 73** - Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 74** - Sanzioni

- CAPO VII - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVO CANONE

- Articolo 75** - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 76** - Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 77** - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 78** - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 79** - Canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 80** – Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 81** - Riduzione del canone unico
- Articolo 82** - Esenzione dal canone
- Articolo 83** - Pagamento del canone
- Articolo 84** - Norme di rinvio

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 85** – Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, contiene i principi e le disposizioni riguardanti le modalità di rilascio degli atti di concessione alla occupazione di suolo pubblico, o autorizzazione alla diffusione o esposizione pubblicitaria, nonché l'applicazione del canone unico patrimoniale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito "canone unico" o semplicemente "canone").
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il canone dovuto per gli impianti pubblicitari (CIMP) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 180/2003 e successive modifiche e integrazioni.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
7. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
8. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
9. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 4, comma 2, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso dei canoni di cui al presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II - RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Fino alla approvazione di uno specifico atto di programmazione urbanistica che individui le nuove aree che possono essere sottratte all'uso pubblico, la competenza nell'individuazione delle stesse, è riservata alla Giunta Comunale.
3. Ai soli fini del periodo di validità dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata pari o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti, periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;

Articolo 5 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Alle occupazioni con dehor, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle relative al regolamento comunale per la disciplina dei dehor .
2. Alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
5. Le concessioni di aree e manufatti cimiteriali sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate a mezzo di strutture per:
 - a) raccolta di firme, distribuzione di materiale pubblicitario, lotterie, attività di promozione da parte di associazioni non aventi finalità di lucro;
 - b) attività di propaganda elettorale;sono subordinate alla preventiva comunicazione di cui all'art. 9 lettere f) e h).

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza.

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto anche per posta elettronica ordinaria o con pec; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 7 - Domanda o comunicazione di occupazione suolo pubblico.

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui alle definizioni, deve presentare al Comune apposita domanda volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione, o comunicazione di occupazione, secondo la modulistica messa a disposizione dagli uffici competenti.
2. La domanda per l'occupazione e la comunicazione possono essere consegnate direttamente all'UFFICIO PROTOCOLLO, oppure spedite tramite il servizio postale o posta certificata (pec).
3. La domanda o la comunicazione, devono contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale, indirizzo pec o mail;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, indirizzo pec o mail, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) la sottoscrizione del richiedente o dichiarante, o del legale rappresentante o amministratore.

4. Qualora dalla domanda o dalla comunicazione non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, queste devono essere corredate da una planimetria dell'area interessata.
5. L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda o della comunicazione compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
6. Per i casi in cui gli uffici preposti al rilascio dei pareri di cui al successivo art. 8, rilevino nella domanda o nella comunicazione carenza di documentazione, o elementi non conformi ai regolamenti comunali vigenti, comunque sanabili, dovrà essere prodotto quanto richiesto dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda o la comunicazione sarà archiviata.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda.

1. La domanda è assegnata al competente settore comunale; l'istruttoria è curata dal Responsabile del relativo procedimento, che provvederà all'acquisizione dei pareri vincolanti dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e di altri enti pubblici se necessari.
Per le richieste di concessione permanente e temporanea nelle fiere e mercati e dello spettacolo viaggiante (giostre) in aree già individuate secondo la normativa vigente, o in aree predisposte da provvedimenti comunali a seguito di disposizioni istituzionali di emergenza, il responsabile del procedimento acquisisce unicamente il parere vincolante della Polizia Locale.
2. Il termine per il rilascio della concessione è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza, o in situazioni emergenziali.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Articolo 9 – Istruttoria della comunicazione.

1. Non sono soggette a rilascio di concessione ma è necessaria apposita comunicazione se non già prevista dichiarazione di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività o altra comunicazione obbligatoria ai sensi di legge o regolamento, le occupazioni di cui al successivo comma 2.

La comunicazione, da redigersi in carta semplice, deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione sul modello predisposto dal Comune e deve contenere tutti gli elementi già prescritti per la domanda ed indicati al precedente art. 7 commi 3 e 4.

La comunicazione è assegnata all'Ufficio competente e diventa efficace qualora non vengano rilevati e segnalati al soggetto motivi ostativi prima della data di inizio dell'occupazione dichiarata.

2. E' necessaria la preventiva comunicazione per:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici e privati di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917 per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni temporanee non superiori all'ora;
- c) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali e sportive di durata non superiore a 24 ore;
- d) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici del Comune di Bondeno per esecuzione di lavori o nella fornitura di servizi;
- f) Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate al precedente articolo 5, comma 7, effettuate durante lo svolgimento del mercato settimanale del capoluogo (martedì) all'interno dell'area mercatale.
La comunicazione, in questo caso, deve riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo e comunque per un numero di una giornata mercatale nell'ambito di ciascun mese.
Durante la campagna elettorale, in caso di comunicazioni concorrenti, sono prioritarie quelle per l'espletamento di propaganda elettorale.
L'area individuata per le finalità suddette è ubicata in prossimità dell'intersezione fra Piazza Garibaldi e Viale della Repubblica all'altezza dei civici n. 103 e 103/A di Piazza Garibaldi, ha una dimensione di mt. 12x 6 ed è suddivisibile in spazi aventi ciascuno dimensione massima di mt. 3x3. L'occupazione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni del Comando di Polizia Locale.
- g) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui al precedente articolo 5, comma 7, richieste per giornate che non comprendono il martedì(giorno in cui si tiene il mercato settimanale). L'area destinata alle finalità suddette, è da individuarsi sull'aiuola spartitraffico rialzata da marciapiede e situata in Piazza Garibaldi, alla convergenza delle due corsie comprese tra via Oriani e Via Turati/Via De Amicis.

Nel caso la suddetta area risultasse indisponibile perché già occupata, viene individuata in alternativa, l'isola spartitraffico rialzato posto in adiacenza l'edificio sede degli uffici comunali di Piazza Garibaldi civico n. 1.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia la concessione, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione, l'utilizzazione dell'area pubblica ai sensi del presente regolamento e del Codice della Strada. Per lo svolgimento di attività richiedenti autorizzazioni amministrative, l'atto di concessione viene rilasciato in uno con le autorizzazioni amministrative inerenti. L'atto è rilasciato previo pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune e dell'eventuale canone da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione e la superficie dell'occupazione soggetta a canone;
4. Qualora i pareri di cui all'art. 8 comma 1 risultassero sfavorevoli all'occupazione in quanto contrastante con gli interessi generali della collettività, l'istruttoria potrebbe anche concludersi senza il rilascio della concessione. In tal caso saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 10 bis "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda" della Legge 241/90.
5. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta dell'Ufficio Tecnico – Servizio Attività Manutentive, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica tecnica sulla regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

Articolo 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà prima del rilascio della concessione al fine di interrompere il procedimento. Lo svolgimento dell'attività di istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente.
3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Articolo 12 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni permanenti, di norma non può superare i dieci anni, ad eccezione delle concessioni per occupazione con passi carrabili che possono avere anche durata illimitata.

Articolo 13 - Titolarità e subentro della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, perciò non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione a condizione che rimangano inalterate le condizioni oggettive (tipologia dimensione e ubicazione), nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio delle attività commerciali, e di pubblico esercizio, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la variazione.

Articolo 14 – Rinnovo, proroga, o disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il rinnovo o la proroga sono in ogni caso subordinate alla mancanza di morosità pregressa relativa al pagamento del canone.
5. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto per l'intero anno nel corso del quale è stata effettuata la disdetta. Nulla è dovuto per gli anni successivi nel caso in cui è accertata la cessazione dell'occupazione..

Articolo 15 - Obblighi del titolare della concessione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
4. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
In ogni caso il concessionario deve:
 - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;

- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Articolo 16 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi d'ordine pubblico o per cause di forza maggiore, da' diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico da' diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 17- Decadenza ed estinzione della concessione.

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 13, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 18 - Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2 e comunque nel rispetto delle disposizioni del DPR 503/96. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, e dagli strumenti urbanistici ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantito un corridoio di transito pedonale, protetto e adeguato alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria e comunque nel rispetto delle disposizioni del DPR 503/96.

Articolo 19 - Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione, oppure effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o di estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, attraverso gli organi di vigilanza, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione della relativa violazione. L'Ente, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 3, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

CAPO III - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Articolo 20 - Oggetto del canone unico per le occupazioni di suolo pubblico.

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento del canone unico in capo al soggetto occupante.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone unico.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone unico, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019. Considerando che al 31/12/2020 il Comune di Bondeno aveva n. 13988 abitanti, occorre fare riferimento alla tariffa standard della fascia di comuni tra i 10.000 e 30.000 abitanti.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le tariffe di cui sopra possono essere aggiornate anche in base alla variazione media annua riferita al mese di ottobre dell'anno precedente dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie:
 - a) Appartengono alla prima categoria le vie e piazze del centro abitato del Capoluogo delimitato dal fiume Panaro, dal canale di Burana e dalla linea ferroviaria Suzzara Ferrara e, a nord dall'area Bertani.
 - b) Appartengono alla seconda categoria le restanti zone del centro abitato di Bondeno Capoluogo situate all'interno dei segnali di località.
 - c) Appartengono alla terza categoria gli agglomerati frazionali e le borgate situate all'interno dei segnali di località.
 - d) Appartiene alla quarta categoria il rimanente territorio situato all'esterno dei segnali di località.

2. Ad ogni categoria di classificazione delle strade viene attribuito un coefficiente moltiplicatore come segue:

Categoria di occupazione delle strade	Coefficiente
CATEGORIA I	1
CATEGORIA II	0,75
CATEGORIA III	0,5
CATEGORIA IV	0,3

Articolo 23 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

1. Il canone annuo inerente le occupazioni permanenti, salvo quanto previsto al comma 2, è determinato moltiplicando la tariffa base di cui al comma 826 art. 1 Legge 160/2019, per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione stradale di cui all'art. 22, per il moltiplicatore attribuito ad ogni singola fattispecie di occupazione come da tabella allegato "A" al presente regolamento, per la misura dell'occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il

soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Il canone unico giornaliero inerente le occupazioni temporanee, è determinato moltiplicando la tariffa base di cui al comma 827 art. 1 Legge 160/2019, per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione stradale di cui all'art. 22, per il moltiplicatore attribuito ad ogni singola fattispecie di occupazione come da tabella allegato "A" al presente regolamento, per la misura e per i giorni di occupazione.

Articolo 24 - . *soppresso con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31 maggio 2022*

Articolo 25 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
4. Nel caso di cessazione della occupazione in corso d'anno il canone è dovuto dal titolare della concessione risultante al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la cessazione.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 23 comma 3 del presente regolamento.
7. L'applicazione del canone permanente per cavi, condutture, vasche biologiche o altri manufatti posizionati nel sottosuolo, non esclude l'assoggettamento a un canone giornaliero dovuto per il cantiere realizzato per le operazioni di scavo, qualora l'occupazione dello stesso, si protragga oltre i sette giorni consecutivi.

Articolo 27 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 100%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le superfici occupate da chioschi permanenti sono calcolate solamente nella parte eccedente i metri quadrati 30 (trenta).
4. Per le occupazioni con cantieri edili che si protraggono fino a 30 giorni, si applica la tariffa per intero; per i successivi giorni di occupazione, è applicata una riduzione dell'50%.
5. Per le occupazioni con parcheggi ad uso privato, i primi 500 metri quadrati sono conteggiati al 100%, i successivi metri quadrati fino a 1000 sono conteggiati al 50% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1000 sono conteggiati al 10%.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
7. Il Consiglio Comunale può deliberare agevolazioni per determinate necessità ed in considerazione della situazione sociale, economica, produttiva e culturale del territorio comunale.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione ma necessitano della prescritta domanda di concessione o della preventiva comunicazione le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni soggette a comunicazione di cui al precedente articolo 9 "Occupazioni soggette a comunicazione" comma 2;

- b) le occupazioni permanenti o temporanee ritenute di pubblico interesse, rilievo sociale e/o importanti per la promozione del territorio espressamente esentate dalla Giunta Comunale;
 - c) le occupazioni con fioriere ed attrezzature di arredo urbano, rastrelliere al servizio del cittadino;
 - d) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende fisse o retrattili, con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - e) le occupazioni con passi carrabili;
 - f) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - g) le occupazioni realizzate con coperture dei fossi o di canali lungo strade quando tali manufatti, nella sostanza rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costituiti per il vantaggio della collettività generalizzata;
 - h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
 - i) le occupazioni con vasche biologiche;
 - j) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;
 - k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - l) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari e dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
 - m) Le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.
 - o) le occupazioni permanenti derivanti dal maggior spessore di pareti verticali di edifici già legittimamente esistenti, soggetti ad efficientamento energetico nel limite riportato dall'art. 14 comma 7 del Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i. e relativo alla deroga sulle distanze minime.
2. In caso di zone precluse al traffico, per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, viene concessa la totale esenzione dal pagamento del canone relativo all'esercizio di attività commerciali, imprese e attività artigianali. Con deliberazione di Giunta Municipale sarà individuata la zona preclusa al traffico, i soggetti interessati all'esenzione e le modalità di applicazione dell'esenzione stessa.

Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee e permanenti

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il canone per le occupazioni temporanee (inferiori all'anno) deve essere corrisposto prima del ritiro della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 30 (rateizzazioni).
3. Per le occupazioni permanenti, il canone è corrisposto in unica soluzione annuale entro il 30 aprile, a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 30; nel caso di concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5,00.
5. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.”
6. Nel caso di scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente eseguito entro il primo giorno feriale successivo.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 – Rateazioni

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è rateizzabile per gli importi superiori a € 250,00; la rateazione è ammessa sino ad un massimo di quattro rate con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, 31/12.
2. Nell'anno di rilascio della concessione la rateazione riguarda la somma eccedente l'importo di € 250,00 il cui versamento deve essere eseguito entro il termine di cui all'art. 10 comma 2; la somma restante è frazionabile in rate trimestrali omogenee

non inferiori ad € 150,00 l'una da pagarsi in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre.

3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a € 150,00 questa deve essere corrisposta in un'unica rata successiva.
4. Per le concessioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
5. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateazione.

CAPO IV - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 31 – Disposizione generali

1. Le norme del presente capo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, o comunque utilizzati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo regolamento di Esecuzione di Attuazione nonché della legge n. 160/2019.

Articolo 32 - Nozione di centro abitato

2. Si definisce centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato cartograficamente, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, con Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 33 - Insegna di esercizio

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (collocate su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle indicate ai precedenti punti a), b), ed e), poste parallelamente all'asse della carreggiata, mq. 10, non poste parallelamente all'asse della

- carreggiata mq. 1 *per gli impianti collocati in centro storico e mq. 6 negli altri casi;*
- per quelle indicate al precedente punto d), mq. 20.
6. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili ad automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che l'altezza dal suolo al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore e m. 3 e m. 4,70.
Per quelle aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, la distanza del loro bordo esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il bordo del marciapiede ridotto di 0,30 metri e complessivamente 1,20 metri.
 7. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano.
Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di m. 0,15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
 8. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto al precedente comma 7, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, possono essere installati impianti di pubblicità, che si riferiscono alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.
 9. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio o su palina, se aggettanti sul suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate al precedente comma 6 e le restanti disposizioni in materia di occupazioni del suolo o della sede stradale.
 10. La collocazione di insegne di esercizio, le loro caratteristiche e le dimensioni delle stesse, nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovranno conformarsi alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale preposto alla gestione di tale materia, nel rispetto degli atti di assenso rilasciati dal competente organo di tutela.
 11. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
 12. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), in conformità alla Legge 05/02/1992, n. 175, possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Possono avere dimensioni massime di m. 1,00 x m. 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o

illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

Articolo 34 - Preinsegna

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30 E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le preinsegne, in quanto mezzi pubblicitari, non possono essere abbinate alla segnaletica stradale, compresi i segnali turistici e di territorio di cui all'articolo 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, e la loro installazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente regolamento e dalle altre disposizioni in materia di impiantistica pubblicitaria.

Articolo 35 - Sorgente luminosa

1. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 36 - Cartello

1. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 37 - Striscione, locandina e stendardo (bandiera)

1. Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere

luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
3. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste negli articoli successivi si riducono rispettivamente a m. 50 (fuori dal centro abitato) ed a m. 12,5 (entro il centro abitato).
5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulla strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 38 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. In tal caso non si applica il successivo articolo 41 e l'osservanza delle distanze si applica unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi del precedente comma 2, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 39 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 40 - Impianti di pubblicità e propaganda e altre forme di pubblicità

1. Sono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al precedente articolo 33, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, ed avere una dimensione massima di m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza).

Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,08; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione comunale, diversamente da quanto previsto dal successivo articolo 56, comma 1, lettera e), e conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175 .

Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite nel precedente articolo 33, comma 12, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,12; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione regionale, conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175.

Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medico - chirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a m. 0,08, salvo che per il Direttore Sanitario.

- b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. E' consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e può avere dimensione massima di m. 0,40 x m. 0,60;
- c) **Bacheca:** vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.
- Per queste ultime tipologie di esercizi, l'installazione di una bacheca potrà essere autorizzata solamente con la modalità "a muro".

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a 0,10 metri dal filo esterno della muratura.

- d) **Scritte su tende:** si intendono le scritte in caratteri alfa numerici completate eventualmente da un simbolo o marchio, stampate normalmente sul volant delle tende parasole, in tessuto o in materiale assimilabile, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi. Tali scritte potranno essere impresse esclusivamente sulla parte della tenda posta parallelamente all'asse della carreggiata.
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo articolo 42, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo articolo 44, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di 18 mq.;
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
- g) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- h) **Impianto fisso per le affissioni:** si intende quel manufatto destinato all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, il cui formato si sviluppa fino alla dimensione di m. 1,00 x m. 0,70 e multipli di quest'ultima. Quanto alla loro collocazione, dimensionamento e caratteristiche, saranno disciplinati dal Piano generale degli Impianti comunale di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, secondo le seguenti tipologie:
- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
 - tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente, che verticalmente;
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro.
- i) **Altri impianti non compresi fra quelli sopra descritti.**

2. Sono altre forme di pubblicità:

- a) **Manifesto:** si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- La collocazione dei manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.
- b) **Pubblicità sui veicoli:** la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del corrispondente Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione.
- La sosta del veicolo pubblicitario a margine delle strade o in vista di esse, se superiore alle 48 ore continuative, assimila detto veicolo ad un impianto di

pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle disposizioni previste dal Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione.

c) Pubblicità fonica fissa o a bordo di veicoli a mezzo di amplificatori e simili.

La pubblicità fonica a bordo di veicoli è consentita alle seguenti condizioni e limiti:

- è autorizzata dal Comune con le modalità di cui al successivo articolo 59.
- fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- nei centri abitati è consentita nei soli giorni feriali dalle *ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30*.
- nei centri abitati la pubblicità fonica è vietata nei centri storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente, in prossimità delle strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- nei centri abitati la pubblicità fonica si può effettuare in deroga alle prescrizioni di tempo e di luogo, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle disposizioni normative vigenti.

d) Pubblicità con aeromobili: pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

e) Proiezioni luminose: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti

f) Palloni frenati e simili: pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.

g) Pubblicità varia: pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari.

h) Altre forme non comprese fra quelle sopra descritte;

Articolo 41 – Collocazione degli impianti pubblicitari fuori e dentro i centri abitati

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori e dentro i centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, deve avvenire secondo le modalità, disposizioni e indicazioni di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 30 aprile 1992 n. 185 (Codice della Strada) e di cui agli artt. da 51 a 59 del DPR 16/12/21992 N. 495 (Regolamento di esecuzione al codice della strada). Nel suddetto art. 23 del Codice della Strada sono altresì stabilite le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per chiunque viola le disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento di esecuzione.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali, della toponomastica e di quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'articolo 40 comma 1 lettera h), è disciplinata, oltre che dal presente capo, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni.
4. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre, mentre sulle facciate degli edifici e nelle arcate frontali o di testa dei portici saranno effettuate le valutazioni del caso da parte dell'ufficio comunale preposto.
5. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Codice della Strada, sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali), individuate dall'articolo 2 del medesimo Codice della Strada, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle distanze minime previste dal precedente comma 1, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico che, debitamente motivate, sono consentite nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. Sono assoggettate a tale deroga, le scritte su tende parasole di cui all'articolo 40 comma 1 lettera d).

Articolo 42 - Dimensioni massime

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq. 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq. 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino al limite di mq. 50.
2. Per il centro abitato vale quanto specificato al precedente comma, fatte salve le norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 43 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme del presente regolamento che disciplina le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal presente regolamento in materia di applicazione del canone unico, per la collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli

altri mezzi pubblicitari, la percentuale massima utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Articolo 44 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora compresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione.

Articolo 45 - Collocazione in deroga

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico, non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo.

Articolo 46 - Collocazione di impianti aventi carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle norme procedurali indicate nel successivo articolo 59.
2. L'avvio del procedimento di assenso può essere attivato dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi e associazioni, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dall'articolo 41 del presente regolamento ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, o per le mostre o iniziative di qualsiasi tipo, patrocinate dal Comune di Bondeno, è consentita l'installazione di strutture tipo locandine a "sandwich" bifacciale posate direttamente al suolo o di altri mezzi o impianti di pubblicità e propaganda. Tale disposizione si applica anche nelle zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Le stesse dovranno essere collocate solamente su strade dotate di marciapiedi rialzati rispetto alla sede della carreggiata di marcia e in modo tale da non recare intralcio o pericolo alla libera circolazione dei pedoni e comunque in maniera da garantire sempre un corridoio di transito adeguato sul marciapiede stesso.
5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 47 - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale e, non possono essere rifrangenti. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore, salvo specifiche disposizioni, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori ed entro i centri abitati, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. Altre forme di pubblicità non comprese negli elenchi sopra descritti potranno essere sottoposti a valutazione degli uffici competenti anche mediante il parere della Commissione Qualità Architettura e Paesaggio.

Articolo 48 - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade in cui ne è consentita l'installazione, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde. Nel caso di intersezioni semaforizzate,

ad una distanza da esse inferiore a 300 m., fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, mentre la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 49 - Collocazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempreché gli stessi non siano collocati sul fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nei casi suddetti, si applicano tutte le altre disposizioni in materia di impianti pubblicitari.

Articolo 50 – Competenze per installazioni di impianti pubblicitari

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, altri mezzi pubblicitari od effettuare altre forme di pubblicità nel territorio comunale deve sottostare alle procedure di seguito elencate, fatte salve le specifiche disposizioni stabilite per le pubbliche affissioni.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Il titolare di autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari diversi dal Comune è tenuto a comunicare entro 30 giorni all'ufficio competente comunale, l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario con indicazione degli estremi dell'autorizzazione, le caratteristiche, la durata e l'ubicazione della pubblicità.

4. All'interno dei centri abitati la competenza appartiene al Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 23 del Codice della Strada e la loro collocazione è autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 51 - Presentazione della domanda

1. La domanda redatta in bollo, da compilarsi su appositi moduli, deve essere corredata dei seguenti dati e documenti:
 - a) indicazione dei dati identificativi del richiedente (generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale, numero telefonico, etc.), nonché il nominativo e la sede di attività dell'esecutore materiale del manufatto pubblicitario che si intende collocare;
 - b) progetto quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali della stessa e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - c) bozzetto a colori in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
 - e) planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione al posizionamento;
 - f) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che viene garantito il rispetto dell'articolo 9 della Legge 05.03.1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).
 - g) attestazione del versamento da cui si evince l'avvenuto pagamento del rimborso spese previsto per la procedura di rilascio dell'atto autorizzativo finale;
 - h) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

- i) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490;
 - j) il richiedente è in ogni caso tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire qualsiasi informazione ritenuta necessaria al fine dell'esame della domanda.
2. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 52 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio competente comunale entro 60 giorni dalla data di ricezione al protocollo generale. E', in ogni caso, negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Bondeno.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui sia invitato il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione l'Ufficio competente comunale acquisisce direttamente i pareri vincolanti del Settore Tecnico Comunale e della Polizia Locale, competenti per i seguenti aspetti:
 - a) Settore Tecnico Comunale – entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, verifica che l'impianto sia conforme a quanto stabilito dal precedente articolo 47, commi 1, 2 e 3, alle norme urbanistico-edilizie, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio ed alle norme di salvaguardia delle zone omogenee A o di zone ed edifici assoggettati a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale;
 - b) Polizia Locale – entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, verifica che l'impianto sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ed in particolare per ciò che concerne le valutazioni discrezionali di cui all'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada medesimo.

Acquisisce inoltre i pareri di altri enti pubblici, se necessari, con l'interruzione del termine di cui al comma 1.

Articolo 53 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. La validità dell'autorizzazione è pari a tre anni, rinnovabili, nel caso di impianti posizionati fuori dai centri abitati, ed è di 10 anni, nel caso di impianti collocati nei centri abitati così come definiti nel precedente articolo 32.

Articolo 54 - Rinnovo dell'autorizzazione e subingresso

1. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera f) dell'articolo 51, comma 1, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano il rispetto della procedura dell'articolo 51.
4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare, entro 30 giorni, apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione che attesti quanto indicato nell'articolo 51, comma 1, lettera f) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.

Articolo 55 - Revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della autorizzazione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. La revoca o la sospensione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla rimozione del mezzo pubblicitario e in misura proporzionale al periodo di mancato godimento, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 56 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione di ogni manufatto nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe di esercizio professionali e non, o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

- f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati sopra elencati ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettera a).
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati riportati su di essa.
 3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Articolo 57 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata, la revoca o lo svolgimento irregolare o abusivo dell'attività pubblicizzata;
 - b) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - d) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
 - f) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 58 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade provinciali

1. Nel caso in cui siano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su strada comunale in vista di strada provinciale gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico, sono tenuti a presentare domanda all'ufficio competente allegando la documentazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

Articolo 59 - Procedimento semplificato per specifiche forme pubblicitarie

1. Nei centri abitati, l'inoltro della domanda ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione espressa, sono sostituiti da una dichiarazione redatta in bollo su appositi moduli, qualora la pubblicità sia effettuata nelle seguenti forme:
 - a) pubblicità visiva e/o acustica temporanea effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, esercizi pubblici e commerciali, stazione ferroviaria e autobus, stadi e impianti sportivi in genere, passaggi carrai e interni di cortili, nonché perimetri interni delle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio, se percepibili da strada pubblica;
 - b) Pubblicità fonica, effettuata anche con veicoli regolarmente ammessi alla circolazione stradale con le modalità di cui all'art. 40 comma 2 lettera c);
 - c) pubblicità mediante installazione di cartelli VENDESI/AFFITTASI monofacciali, di dimensioni fino a mq. 1,00, collocati su serrande, cancellate o porte, dell'immobile oggetto di locazione o compravendita;
 - d) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe di esercizio monofacciali di dimensioni non superiori a m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), escluse quelle di qualsiasi tipo da installarsi nel centro storico;
 - e) pubblicità su ponteggi, impalcature o in cantieri, effettuata dalle imprese che esercitano la propria attività nell'ambito dei medesimi;
 - f) pubblicità effettuate nell'ambito di manifestazioni e iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo;
 - g) striscioni, locandine e stendardi, nei casi consentiti;
 - h) pubblicità effettuata tramite vetrofanie contenute in un rettangolo delle dimensioni massime pari a m. 0,60 x m. 0,40;
 - i) Pubblicità effettuata con veicoli nelle modalità previste dall'art. 40 comma 2 lettera b);
 - j) Pubblicità effettuata con palloni frenati, per i quali è stata rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico;
 - k) volantinaggio.
2. Qualora la pubblicità sia effettuata su strade di proprietà di altri enti, ma pur sempre all'interno del cartello di località, è necessario il preventivo nulla osta tecnico dell'ente stesso.

3. La dichiarazione deve pervenire al Comune almeno cinque giorni prima della posa dei mezzi pubblicitari o della diffusione dei messaggi.
4. Per i manifesti indicati al precedente articolo 40, comma 2, lettera a), si fa riferimento alle sole modalità stabilite per la riscossione del canone unico sulle pubbliche affissioni.
5. La dichiarazione, non esonera il sottoscrittore, dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi e a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Articolo 60 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 61 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini del presente articolo, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

CAPO V – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Articolo 62 - Presupposto del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

1. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone:
 - I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 63 - Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero colui che utilizza il mezzo pubblicitario, nel caso che l'installazione avvenga senza titolo.
2. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone unico, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019. Considerando che al 31/12/2020 il Comune di Bondeno aveva n. 13988 abitanti, occorre fare riferimento alla tariffa base della fascia di comuni tra i 10.000 e 30.000 abitanti.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade; al fine di semplificare l'applicazione della tariffa, si stabilisce convenzionalmente che il coefficiente strade è sempre pari a 1,00 ;
 - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. Il canone annuo inerente la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo permanente, è determinato moltiplicando la tariffa standard di cui al comma 826 art. 1 Legge 160/2019, per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione stradale di cui al precedente comma 2 lettera a), per il moltiplicatore attribuito ad ogni singola fattispecie pubblicitaria come da tabella allegato "B" al presente regolamento, per la misura dell'impianto:
4. Il canone unico giornaliero inerente la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo temporaneo, comprese le pubbliche affissioni, è determinato moltiplicando la tariffa standard di cui al comma 827 art. 1 Legge 160/2019, per il coefficiente relativo alla categoria di occupazione stradale di cui al suddetto comma 2 lettera a), per il moltiplicatore attribuito ad ogni singola fattispecie pubblicitaria come da tabella allegato "B" al presente regolamento, per la misura dell'impianto e per i giorni.
5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Le tariffe di cui sopra possono essere aggiornate anche in base alla variazione media annua riferita al mese di ottobre dell'anno precedente dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Articolo 65 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non è soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 66 - Pagamento del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il versamento del canone pubblicitario è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare, deve essere corrisposto in unica soluzione prima dell'inizio della pubblicità;
3. Il canone per i messaggi pubblicitari di durata superiore all'anno, il pagamento è corrisposto in unica soluzione annuale entro il 30 aprile, a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 67; nel caso di autorizzazioni rilasciate in corso d'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti, si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5,00.
6. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Nel caso di scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente eseguito entro il primo giorno feriale successivo.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, epidemie,

pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67 – Rateazioni

1. Gli importi relativi al canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari, se superiori a € 1.550,00 sono rateizzabili con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, 31/12, previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento.
2. Nell'anno di rilascio della autorizzazione la rateazione riguarda la somma eccedente l'importo di € 1.550,00; tale somma è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori a € 250,00 l'una.
3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a € 250,00 questa può essere corrisposta in un'unica rata successiva.
4. Per le autorizzazioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
5. In ogni caso l'ultimo giorno di effettuazione del messaggio pubblicitario deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateazione.

Articolo 68 - Cessazione.

1. Qualora l'intestatario dell'autorizzazione intenda rinunciare alla pubblicità, deve presentare apposita denuncia di cessazione; se l'autorizzazione è permanente, la comunicazione deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 69 – Agevolazioni applicabili al canone.

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) Per la pubblicità effettuata da ONLUS, organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società (sponsor) che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 62 del presente Regolamento, fatte salve le iniziative patrocinate dal Comune di Bondeno.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare con apposita deliberazione ulteriori casi particolari in cui concedere l'agevolazione di cui al comma 1.
4. Il canone non è dovuto qualora la somma delle superfici degli impianti imputabili ai soggetti obbligati di cui all'art. 63, non sia superiore a 5,5 mq.

Articolo 70 - Forme pubblicitarie esenti

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) la pubblicità effettuata da ditte appaltatrici per servizi erogati per conto del Comune;
 - n) La pubblicità da chiunque effettuata sulle strutture interne degli impianti sportivi.
3. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e/o comunicazione previste agli articoli 51 e 59 del Capo IV del presente Regolamento.

CAPO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, RIMBORSI E SANZIONI

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 72 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio o autorizzatorio.
3. La disdetta anticipata della concessione/autorizzazione temporanea, non dà diritto alla restituzione del canone pagato all'atto del rilascio.
4. Nel caso in cui, la pubblicità o l'occupazione di suolo, siano interrotte per causa di forza maggiore, il rimborso o l'abbuono compete per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.
6. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,00.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel Capo III e V è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del

30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.

2. Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni o le forme pubblicitarie abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 73 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVO CANONE

Articolo 75 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

Articolo 76 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bondeno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 77 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 78 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone unico, con versamento su apposito conto corrente postale. I manifesti recapitati in ritardo avranno scadenza uguale a quella del periodo indicato nell'ordine presentato dallo stesso committente e saranno affissi tenendo conto delle disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo canone. In caso di commissioni pervenute tramite il servizio postale nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 79 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni applicata per ciascun foglio di dimensione 70x100 e relativi multipli e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è determinata dalla tariffa standard giornaliera individuata dal comma 827, alla quale sono applicati i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato "B" al presente regolamento; la misura del canone complessivamente dovuto è determinato considerando eventuali riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 80 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 81 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 82 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 83 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone unico sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivo inferiore a € 5,00.
3. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."

Articolo 84 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo I, IV, V, VI, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.